

Comune di Castiglione Torinese (Torino)

Modifica Statuto Comunale - art. 18 comma 2.

Articolo 18
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e capogruppo di ciascuna lista:
 - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti;
 - b) per il gruppo di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti.
3. E' istituita, presso il comune di Castiglione Torinese, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 17, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art. 31, comma 7 ter, della legge 142/90, e s.m.i.. la disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.
4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.